



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

Regione Piemonte - Provincia di Alessandria

Piazza Finazzi 8 15030 Villanova M.to

Codice Fiscale e .P.IVA 00450020060 - TEL. 01 42483121 - FAX 01 42483705

CAPITOLATO

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA

DAL 01.09.2025 AL 31.08.2027

CIG B7ECE630C0

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la gestione dei servizi scolastici meglio descritti all'articolo 3. I servizi dovranno essere svolti sotto l'osservanza delle norme nazionali e regionali di riferimento oltre che nel pieno rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato.

L'esecuzione del servizio, affidato dal Comune di Villanova Monferrato all'impresa Aggiudicataria, sarà regolata da quanto specificato nel presente capitolato speciale d'appalto.

Il servizio dovrà svolgersi secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di **24 mesi**, dal **01.09.2025** al **31.08.2027**.

In caso di passaggio di gestione ad altra impresa aggiudicataria alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio.

L'ente si riserva, per motivate ragioni, la facoltà, ai sensi dell'art. 17 comma 8 D. Lgs 36/2023, di fare iniziare il servizio oggetto di gara prima della stipulazione del relativo contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs 36/2023, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto in corso di esecuzione del presente servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

L'appalto è costituito da un unico lotto, considerato che l'unitarietà delle prestazioni crea la possibilità di ottimizzare e rendere flessibili le risorse ed integrare i livelli di prestazioni.

I servizi ricompresi nel presente capitolato sono:

- il servizio di **assistenza didattico/educativa** a favore degli alunni con diagnosi funzionale, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, e i servizi educativi extra-scolastici;
- il servizio di **pre e post scuola** garantisce l'anticipo e il prolungamento della permanenza a scuola degli alunni nelle strutture delle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
- il servizio **bibliotecario** presso la Biblioteca Comunale di Villanova Monferrato;

- **centri estivi** che si realizzano presso spazi e locali delle scuole e/o di proprietà del Comune e/o di proprietà della Parrocchia di Villanova M.to, e prevedono la realizzazione di attività ed esperienze ludiche-ricreative, sportive, formative per favorire la socializzazione e la conciliazione vita/lavoro delle famiglie nei periodi di chiusura estiva delle scuole stesse.

- Il servizio di **pulizia, unicamente durante il centro estivo, dei soli locali di proprietà comunale** che verranno utilizzati.

Si precisa inoltre che, al fine di garantire la continuità didattica/educativa in tutti i servizi oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di riassorbire il personale attualmente in servizio presso la cooperativa aggiudicataria dei medesimi servizi per l'anno scolastico appena conclusosi 2024/2025, previa accettazione dei dipendenti stessa.

Questi ultimi dovranno essere destinati alle mansioni che hanno svolto durante l'anno scolastico appena conclusosi e presso ovviamente i medesimi plessi scolastici o edifici, e dovranno essere riassunte al medesimo livello, inquadramento e anzianità di servizio.

L'amministrazione richiede in ogni caso di essere informata anticipatamente circa i nominativi, nonché i titoli di studio, del personale che svolgerà le mansioni di cui al presente capitolato.

ART. 4 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Assistenza didattico/educativa

- rispondere ai bisogni individuali di ogni singolo studente in possesso di certificazione; supportare l'intervento degli insegnanti curricolari e degli insegnanti di sostegno statali, in proporzione al grado di preparazione richiesta al personale assistente;
- realizzare programmi di lavoro finalizzati ad incentivare ed agevolare la frequenza scolastica;
- contribuire ad assicurare il diritto allo studio agli alunni con diagnosi funzionale;
- prevedere interventi di assistenza per piccoli gruppi con obiettivi specifici, per favorire l'autonomia anche attraverso l'esperienza e l'attività di gruppo;
- programmare attività di gruppo extra-scolastiche di assistenza allo studio.

Servizio di pre-post scuola

- rispondere al bisogno della famiglia nell'ottica della conciliazione vita-lavoro;
- garantire il prolungamento della permanenza al nido/scuola degli alunni oltre l'orario scolastico;
- permettere di anticipare l'entrata e/o posticipare l'uscita degli alunni rispetto all'orario di inizio e fine delle lezioni e/o del servizio asilo nido.

Servizio bibliotecario

- garantire l'apertura al pubblico della biblioteca comunale, al fine di incentivare la lettura e la cultura attraverso l'accesso gratuito ad un numero considerevole di libri.

Centri estivi

- Rispondere al bisogno della famiglia nell'ottica della conciliazione vita-lavoro;
- Proporre attività ludico-ricreative sportive e socializzanti per i bambini ed i ragazzi.

Pulizia locali comunali usati durante il centro estivo

- Garantire igiene e pulizia dei locali comunali usati per il centro estivo, in assenza dei collaboratori scolastici. Il materiale per la pulizia dovrà essere fornito dalla ditta appaltatrice, che provvederà a dotare

ART. 5 - MANSIONI DEI PROFILI PROFESSIONALI DEI SERVIZI

Assistenza didattico/educativa

Il personale educativo avrà il compito di:

- nel limite delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti curricolari, collaborare con gli insegnanti e il personale della scuola, per l'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal P.T.O.F. (piano triennale dell'offerta formativa);
- Accompagnare nell'ambito della realizzazione dei P.E.I. (piani educativi individualizzati), l'alunno nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate dove non sia eventualmente prevista la presenza dell'insegnante di sostegno, nonché nella fruizione del territorio e delle sue strutture, avendo cura di attuare le azioni e le strategie per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale;
- Collaborare con gli insegnanti curricolari e di sostegno nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione e dell'autonomia;
- collaborare, con i docenti di classe e i terapisti della riabilitazione, all'individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili necessari alla creazione delle migliori condizioni per l'accoglienza e l'integrazione dell'alunno;
- partecipare, laddove richiesto dalla scuola, alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, agli incontri con i referenti delle strutture medico-sanitarie e con i servizi territoriali;
- partecipare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica anche attraverso la partecipazione ai gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI, GLO).

Servizio di pre-post scuola

Il personale educativo avrà il compito di:

- svolgere attività ludiche e ricreative;
- affiancare gli alunni nell'esecuzione dei compiti scolastici.

Servizio bibliotecario

Il personale educativo avrà il compito di:

- tenere aperta la biblioteca negli orari e giorni che verranno concordati con lo scrivente Ente;
- gestire la biblioteca catalogando i volumi, registrando i prestiti e garantendo ordine.

Centri estivi

Il personale educativo avrà il compito di:

- svolgere attività ludiche e ricreative;
- favorire l'integrazione e la socializzazione;
- affiancare gli alunni nell'esecuzione dei compiti scolastici.

Pulizia locali comunali usati durante il centro estivo

Il personale ausiliario avrà il compito di:

- effettuare attività di riordino e pulizia degli spazi utilizzati dal centro estivo.

ART. 6 - LIVELLI DI SERVIZIO

Assistenza didattico/educativa

Il servizio dovrà svolgersi secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

In caso di assenza del minore assistito dovrà essere valutata con l'Amministrazione scrivente la presenza e/o la momentanea sospensione della figura dell'educatore nella sede dell'istituzione scolastica/formativa.

Rapporto operatori/alunni: il rapporto tra il numero di operatori e il numero di alunni può oscillare tra 1:1 a 1:3 a seconda della casistica;

Figura sostitutiva: la figura sostitutiva deve essere prevista, ma deve essere preventivamente concordata con l'amministrazione scrivente, stante la delicatezza della casistica;

Orari di servizio: l'orario e i plessi in cui prestare l'attività saranno definiti annualmente dal Comune in relazione alle esigenze di servizio e potranno quindi subire cambiamenti.

Servizio di pre-post scuola

Rapporto operatori/alunni: il rapporto tra il numero di operatori e il numero di alunni può oscillare tra 1:10 a 1:15 a seconda della casistica;

Figura sostitutiva: deve essere prevista la figura di un operatore che sostituisca nell'immediato l'assenza del titolare della posizione per evitare l'interruzione del servizio;

Orari di servizio: l'orario e i plessi in cui prestare l'attività saranno definiti annualmente dal Comune in relazione alle esigenze di servizio e potranno quindi subire cambiamenti.

Servizio bibliotecario

Figura sostitutiva: deve essere prevista la figura di un operatore che sostituisca nell'immediato l'assenza del titolare della posizione per evitare l'interruzione del servizio;

Orari di servizio: l'orario in cui prestare l'attività sarà definito annualmente dal Comune in relazione alle esigenze di servizio e potrà quindi subire cambiamenti.

Centri estivi

Figura sostitutiva: deve essere prevista la figura di un operatore che sostituisca nell'immediato l'assenza del titolare della posizione per evitare l'interruzione del servizio;

Orari di servizio: l'orario e i plessi in cui prestare l'attività saranno definiti annualmente dal Comune in relazione alle esigenze di servizio e potranno quindi subire cambiamenti. Il servizio si svolgerà indicativamente tra i mesi di giugno e agosto.

Pulizia locali comunali usati durante il centro estivo

Figura sostitutiva: deve essere prevista la figura di un operatore che sostituisca nell'immediato l'assenza del titolare della posizione per evitare l'interruzione del servizio;

Orari di servizio: l'orario e i plessi in cui prestare l'attività saranno definiti annualmente dal Comune in relazione alle esigenze di servizio e potranno quindi subire cambiamenti. Il servizio si svolgerà indicativamente tra i mesi di giugno e agosto.

ART. 8 – REQUISITI PROFESSIONALI

Personale educativo

- Il personale educativo impiegato deve essere almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- In caso di difficoltà di reperimento di personale educativo idoneo, sarà ammesso personale con titoli diversi, previa valutazione da parte dello scrivente Ente.

Servizio bibliotecario

- Il personale impiegato deve essere almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
- In caso di difficoltà di reperimento di personale educativo idoneo, sarà ammesso personale con titoli diversi, previa valutazione da parte dello scrivente Ente.

Servizio pulizie

- Il personale impiegato deve essere almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
- In caso di difficoltà di reperimento di personale educativo idoneo, sarà ammesso personale con titoli diversi, previa valutazione da parte dello scrivente Ente.

ART. 9 – PROGRAMMAZIONE E DIMENSIONI DEL SERVIZIO

A titolo indicativo si riporta nella tabella sottostante la stima del monte ore, gestiti all'interno dell'appalto per ogni fattispecie di servizio. Tale prospetto, che rappresenta una quantificazione a titolo indicativo delle grandezze oggetto dell'appalto, non rappresenta in alcun modo un obbligo per l'Ente, che formalizzerà la richiesta di interventi con atti scritti.

SERVIZIO	NUMERO ORE INDICATIVO - ANNO SCOLASTICO 2024/2025
Assistenza didattico/educativa	900
Servizio di pre-post scuola	1400
Servizio bibliotecario	160
Centri estivi	660
Servizio pulizie	50

La programmazione potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso dell'anno, in relazione al numero degli utenti e dell'effettiva necessità del servizio, senza che l'impresa aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'orario in cui prestare l'attività verrà fissato all'inizio dell'anno scolastico in relazione alle esigenze didattiche ed educative. Il numero degli operatori dovrà essere idoneo a garantire il regolare servizio; è possibile assegnare più servizi al medesimo operatore.

In ogni caso gli orari del personale per tutti i servizi del presente capitolato dovranno essere sempre concordati con la scrivente Amministrazione, mediante confronto con i referenti comunali.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire idonea flessibilità organizzativa dell'articolazione oraria settimanale per un'attuazione ottimale dei progetti educativi individualizzati e delle attività di assistenza richieste.

ART. 10 – COMPITI DELL'ENTE

La scrivente Amministrazione provvede all'assunzione degli atti amministrativi relativi all'appalto in oggetto.

I compiti dell'Ente si riferiscono in particolare a:

- monitorare e verificare l'attuazione degli interventi previsti dal capitolato d'appalto;
- monitorare e valutare il servizio ai fini della pianificazione e programmazione futura.

ART. 11 – VALORE ECONOMICO DELL'APPALTO

IL COSTO ORARIO SOGGETTO A RIBASSO, in applicazione del CCNL delle cooperative sociali, rinnovato il 05.03.2024, è di:

€ 22,00 iva esclusa per il personale adibito ai servizi di assistenza didattico/educativa, di pre-post scuola, bibliotecario e di organizzazione centri estivi

€ 20,00 iva esclusa per il personale adibito ai servizio pulizie

PERTANTO IL VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO, RELATIVO AL PERIODO 01.09.2025 - 31.08.2027 E CALCOLATO TENENDO IN CONSIDERAZIONE IL MONTE ORARIO ANNUALE DELL'A.S. 2024/2025, È DI €139.280,00 IVA ESCLUSA.

ART. 12 –VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) D.Lgs 36/2023, la stazione appaltante si riserva di modificare in corso di esecuzione il contratto e l'aggiudicataria accetta di eseguire le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute essenziali dall'Azienda, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'aggiudicataria se non sia stata preventivamente approvata dal RUP della Stazione Appaltante. Qualora siano effettuate da parte dell'aggiudicatario variazioni o modifiche non preventivamente approvate, queste non daranno titolo a pagamenti o rimborsi e comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, la rimessa in pristino della situazione preesistente. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 D.Lgs 36/2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 13 – GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria deve costituire ai sensi dell'art. 117 D.Lgs 36/2023, una garanzia c.d. definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall' art. 106. Comma 8 D.Lgs 36/2023.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto alla data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante si avvarrà della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha diritto di avvalersi della medesima garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove vengono prestati i servizi. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, la quale provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia

medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 e del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., si informa che i dati forniti dall'impresa aggiudicataria saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto che verrà stipulato con l'impresa aggiudicataria del servizio al termine della gara.

I dati che l'impresa aggiudicataria dovrà trattare si riferiscono ai dati anagrafici e recapiti dei minori che si rivolgeranno al servizio, della famiglia, di eventuali delegati dai genitori e dati riferiti alla condizione lavorativa se richiesti dal Comune di residenza.

Gli interessati sono le famiglie con minori che beneficiano dei servizi oggetto del presente capitolato.

Il Titolare del trattamento è il Comune di residenza dell'alunno e Cotitolare, insieme al Comune di residenza, è il Comune di Villanova Monferrato.

L'appaltatore dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento.

Il trattamento dei dati da parte dell'appaltatore in qualità di responsabile del trattamento rappresenta condizione imprescindibile per l'espletamento del contratto. In caso di mancata accettazione la stazione appaltante, constatata l'impossibilità di affidare il servizio all'operatore selezionato, procederà ad affidare l'appalto al soggetto nella successiva posizione nella graduatoria di aggiudicazione.

ART. 15 – VERIFICA DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO: COMPORTAMENTO E REQUISITI

L'impresa aggiudicataria deve disporre di una dotazione di personale in quantità e profilo professionale adeguati a garantire un'efficace gestione dei servizi di cui al presente capitolato. Il personale dell'impresa aggiudicataria deve essere in numero tale da garantire un'adeguata presa in carico del numero degli alunni presenti nei vari servizi.

Il personale utilizzato deve osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari indicate nel presente Capitolato.

L'impresa aggiudicataria deve altresì assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione.

Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto deve essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità.

L'impresa aggiudicataria si impegna inoltre a fornire allo scrivente ente, l'elenco nominativo del personale impiegato nelle attività con la relativa qualifica.

L'impresa aggiudicataria deve altresì provvedere all'aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni provvisorie e/o definitive.

Lo scrivente ente si riserva il diritto di contestare all'impresa aggiudicataria l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso l'impresa dovrà garantire i dovuti interventi, se del caso anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

L'Azienda si riserva il diritto di chiedere all'impresa aggiudicataria la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, anche in relazione al mantenimento di un corretto rapporto relazionale nei confronti degli utenti.

Come anticipato nell'art. 3, si precisa inoltre che, al fine di garantire la continuità didattica/educativa in tutti i servizi oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di riassorbire il personale attualmente in servizio presso la cooperativa aggiudicataria dei medesimi servizi per l'anno scolastico appena conclusosi 2024/2025, previa accettazione dei dipendenti stessa.

Questi ultimi dovranno essere destinati alle mansioni che hanno svolto durante l'anno scolastico appena conclusosi e presso ovviamente i medesimi plessi scolastici o edifici, e dovranno essere riassunte al medesimo livello, inquadramento e anzianità di servizio.

L'amministrazione richiede in ogni caso di essere informata anticipatamente circa i nominativi, nonché i titoli di studio, del personale che svolgerà le mansioni di cui al presente capitolato.

ART. 17- CONDIZIONI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE

L'impresa aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'impresa aggiudicataria, qualora fosse una Cooperativa, o consorzio di Cooperative, in nessun caso richiederà agli operatori, quale condizione vincolante per il reincarico o l'incarico ex novo, l'adesione in qualità di socio lavoratore. Tale adesione potrà avvenire su esclusiva scelta volontaria del lavoratore. L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, pertanto è tenuto a garantire ai soci lavoratori il pagamento di ferie, malattia, permessi, congedi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione periodo di ferie e quant'altro previsto dalla normativa contrattuale di settore.

L'impresa aggiudicataria, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad assumere, nei modi e nei termini di cui alle normative ed agli accordi vigenti nel rispetto e in raccordo coi CCNL, il personale attualmente operante nel servizio già gestito con contratto d'appalto qualora lo stesso si dichiarasse intenzionato a proseguire l'attività.

Con riferimento agli obblighi dell'appaltatore in materia contributiva e retributiva, si applica l'art. 11 comma 6 D.Lgs 36/2023.

ART. 19 – VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PERSONALE

Qualora l'impresa aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 senza giustificati motivi, l'ente potrà procedere alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa aggiudicataria.

ART. 20 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Come previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera, l'impresa aggiudicataria, ai sensi della Linea Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" di ANAC, si impegna a presentare progetto di assorbimento, da allegare all'offerta tecnica, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

ART. 21 – LIMITAZIONE DEL TURN OVER

L'impresa aggiudicataria dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire continuità nel servizio. Non saranno tollerati turnover di personale anche in relazione alla presa in carico dei singoli casi da parte degli educatori individuati al primo avvio del progetto educativo individualizzato, se non per cause di forza maggiore debitamente giustificate, superiori al 30% delle forze presenti.

ART. 22 - RESPONSABILE DELL'APPALTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

All'atto dell'avvio dei servizi, l'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare all'ente il nominativo del Responsabile dell'Appalto, referente unico per tutta la durata del contratto del servizio da erogare. Tale figura dovrà avere competenze programmatiche, gestionali e organizzative.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'ente per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, l'ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 23 – SICUREZZA

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli adempimenti, ad essa riconducibili, previsti dal D.Lgs 81/2008. Tali adempimenti dovranno essere oggetto di informazione periodica da inviare all'ente.

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, i nominativi dei soggetti da considerare datore di lavoro e responsabile della sicurezza.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio dei servizi oggetto dell'appalto.

ART. 24 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ – COPERTURA ASSICURATIVA

L'impresa aggiudicataria si obbliga a sollevare l'ente da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivare da parte di terzi nel corso dello svolgimento dei servizi. L'impresa aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso l'ente che verso terzi, dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, dell'operato dei suoi dipendenti e collaboratori e degli eventuali danni che derivino dal personale impiegato e dai mezzi utilizzati a carico di terzi e dell'ente.

Qualora l'impresa aggiudicataria, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'ente resta autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo dal corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente dalla cauzione.

A tale scopo l'impresa aggiudicataria deve stipulare, prima dell'inizio del servizio, a copertura dei danni cagionati a terzi, inclusa l'Azienda, e dei danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere, nell'esecuzione del servizio, ai prestatori di lavoro e in particolare:

- RCT: massimale di € 3.000.000 per sinistro, col limite di 3.000.000 per persona e di € 3.000.000,00 per danni a cose

- RCO: massimale di € 3.000.000 per sinistro, col limite di 3.000.000 per prestatore di lavoro nelle quali venga indicato che:

- l'ente scrivente è considerata "terzo" a tutti gli effetti

- è prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei confronti dell'ente scrivente da parte dell'assicuratore.

La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante per tutta la durata dell'appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio svolto.

Copia della polizza, debitamente quietanzata, deve essere consegnata dall'appaltatore all'ente.

ART. 25 - CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sulla natura e sul buon andamento dell'appalto, svolti ordinariamente dall'ente, si svolgeranno periodicamente con il responsabile dell'appalto incaricato dall'impresa aggiudicataria. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento dell'appalto, del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali in materia ed a quanto concordato in sede di programmazione delle attività.

ART. 26- REVISIONE DEI PREZZI

Non è prevista revisione dei prezzi.

ART. 27 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

I pagamenti avverranno "a misura" sulla base di fatture mensili posticipate di importo pari al numero di ore effettivamente erogate dall'aggiudicataria; le fatture dovranno contenere la specifica analitica di tutti i costi

sostenuti nel mese di riferimento, inoltre dovranno riportare il CIG e gli estremi dell'atto di affidamento dell'appalto.

Il corrispettivo complessivo quantificato per il periodo di affidamento potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento nei limiti di legge qualora tra le parti venga concordata, per necessità, una maggiore o minore quantità di servizi rispetto a quella stimata. In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02 il pagamento dei corrispettivi dovuti avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, espletati i controlli del caso ai sensi della normativa vigente (DURC).

ART. 28 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9- bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto

ART. 29 – SUBAPPALTO E CESSIONE DELL'APPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato è direttamente affidata all'Impresa Aggiudicataria.

Non è ammesso il subappalto per i servizi oggetto del presente capitolato, in quanto la loro gestione richiede una conduzione diretta e unitaria dell'appaltatore, con proprio personale e propri mezzi tecnici a garanzia di un livello ottimale di assistenza e tutela degli utenti.

ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'ente, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto di appalto, ai sensi e agli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, nei casi seguenti, l'appaltatore:

- venga a perdere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'esercizio del servizio in oggetto, ai sensi della vigente normativa;
 - venga a perdere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - proceda al subappalto o alla cessione del contratto d'appalto in violazione di quanto previsto all'art. 30.
- Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati eventuali nuovi o maggiori oneri per la stipula di un nuovo contratto con altro operatore, rimanendo salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per l'operatore o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna (salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 122 D. Lgs. 36/2023). La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera Raccomandata tramite P.E.C. ai sensi di legge. All'appaltatore verrà riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni dell'ente; tale termine non potrà essere inferiore a giorni 15 (naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell'Appaltatore, della nota di contestazione del fatto.

Ulteriori clausole risolutive espresse sono le seguenti:

- in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., così come stabilito dall'art. 3 c. 8 L. 136/2010;
- mancato rispetto di quanto previsto in materia di Legalità e prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale;
- mancato rispetto degli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'articolo 54 del DLgs 165/01, approvato con DPR 62/13, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'azienda medio Olona Servizi alla Persona" e dei Comuni dell'Ambito che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/13, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Azienda e che realizzano opere in favore dei Comuni Soci.

- interruzione anche parziale dei servizi senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge e in ogni altro caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali previsti agli artt. 4 - 11- 12 del presente Capitolato;
- per il sopravvenire di una delle cause di esclusione previste dal D.Lgs 36/2023 (artt. 94-98).

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale diffida ad adempiere entro 15 giorni da inoltrarsi tramite P.E.C. ai sensi di legge. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, l'ente potrà dichiarare risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, addebitando a quest'ultimo il conseguente pregiudizio economico – laddove sussistente.

Con la risoluzione del contratto, per i motivi sopraindicati, sorge per l'ente il diritto di affidare a terzi i servizi.

L'ente potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire da quello che aveva presentato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente escluso l'aggiudicatario originario; l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi (art. 122 comma 5 D.Lgs 36/2023). All'aggiudicataria inadempiente sono addebitate le ulteriori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Per quanto sopra non riportato trova completa applicazione l'art. 122 D.Lgs 36/2023.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'impresa aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'ente, fatto salvo il risarcimento per maggiori danni sofferti.

ART. 32 – RECESSO

L'ente potrà recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e ai sensi dell'art. 1671 c.c., per motivi di pubblico interesse a suo insindacabile giudizio, al verificarsi di eventuali modifiche normative che vadano a rimuovere i Servizi indicati, senza che per questo la aggiudicataria appaltatrice o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, se non quello di seguito sotto indicato.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla Aggiudicataria, da effettuarsi con raccomandata a mezzo P.E.C. e con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali la stazione appaltante è sciolta da ogni vincolo.

All'appaltatore spetta, a titolo di pieno saldo, il pagamento delle prestazioni eseguite fino a momento, oltre ad un indennizzo pari a 1/10 (un/decimo) dell'importo relativo al servizio non ancora svolto alla data da cui decorre il recesso.

Il decimo dell'importo relativo al servizio non ancora espletato è calcolato sulla base di quanto previsto dal presente capitolato. Null'altro è riconosciuto all'appaltatore, il quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

ART. 33 - FALLIMENTO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 33/2023 e s.m.i., in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'ente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o per il completamento del servizio.

E' fatto divieto all'aggiudicatario interrompere/sospendere l'esecuzione del servizio.

ART. 34 - CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie tra l'ente e l'Impresa aggiudicataria in ordine all'interpretazione e dall'esecuzione del presente affidamento, l'affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'ente, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'affidamento.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, e più in generale ogni qualvolta una controversia che dovesse insorgere tra le parti nella applicazione del presente contratto non dovesse essere risolta tra le parti mediante transazione ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., la questione sarà devoluta al Tribunale di Vercelli .

ART. 35 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara e la stipula del contratto, ivi comprese le variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle inerenti e conseguenti l'appalto, saranno a carico dell'aggiudicatario.

ART. 36 - RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa e dal Codice Civile.

ART. 37 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Responsabile Unico del progetto (RUP) è il responsabile del servizio finanziario del comune di Villanova Monferrato.

ART. 38 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PRESENTATE

Le offerte verranno valutate da una commissione giudicatrice composta dal Responsabile Unico del progetto (RUP) e dal Segretario Comunale del Comune di Villanova M.to.